

REGIONE SICILIANA - CITTA DI TUSA

Città Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE COPIA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 47

Del 11.10.2021.

OGGETTO: Approvazione relazione ex art.34, comma 20, del d.l. 179/2012 convertito in legge 221/2012, per l'affidamento del servizio di illuminazione e realizzarne dei relativi investimenti.

L' anno Duemilaventuno il giorno UNDICI del mese di OTTOBRE alle ore 19.07 e seguenti, nella solita sala delle adunanze consiliari sita nel Centro Socio Culturale, in videoconferenza ai sensi dell'art. 73 del D.L. n.18 del 17 marzo 2020, in sessione ORDINARIA, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica, convocato con avvisi scritti e recapitati ai sensi di legge.

Risultano all'appello nominale i seguenti Consiglieri:

| N. | COGNOME E NOME | CARICA | P | A |
|----|-------------------------|-------------|--------------------------|---|
| 01 | BARBERA PAOLO | PRESIDENTE | Presente in sede | |
| 02 | SCIRA MARIANNA | CONSIGLIERE | Presente in sede | |
| 03 | SERRUTO PASQUALE | CONSIGLIERE | Presente in collegamento | |
| 04 | SAMMATARO DOMENICO | CONSIGLIERE | | X |
| 05 | SALERNO ROSALIA | CONSIGLIERE | Presente in sede | |
| 06 | PISCITELLO TINDARA DORA | CONSIGLIERE | Presente in sede | |
| 07 | GENOVESE CONCETTA | CONSIGLIERE | Presente in collegamento | |
| 08 | GENTILIA GIOVANNI | CONSIGLIERE | | X |
| 09 | TITA TINDARA | CONSIGLIERE | Presente in collegamento | |
| 10 | VITALE ROSARIA | CONSIGLIERE | Presente in sede | |
| 11 | MICELI ANTONIO | CONSIGLIERE | Presente in collegamento | |
| 12 | DIGANGI FRANCESCO | CONSIGLIERE | | X |

Assegnati n. 12 – In carica n. 12 – Presenti n. 09 - Assenti n. 03

Risultano altresì presenti: il Sindaco Miceli - Vice Sindaco Tudisca – Assessori Piscitello - Matassa – Scattareggia .

Risultato legale, ai sensi dell'art. 30 delle L.R. 6/3/1986, n. 9, così come modificato dall'art.21 della L.R. 1/9/93 n. 26 il numero degli intervenuti, presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale il Sig. Barbera Paolo, presente presso la sede comunale.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Testagrossa Anna Angela, presente presso la sede comunale, il quale dà atto che alcuni consiglieri sono presenti in sede e che quattro solo di essi sono collegati da remoto. Riguardo ai presenti in sede dà atto del rispetto delle misure del distanziamento sociale. Dà atto, inoltre, che in esecuzione dei criteri stabiliti con disposizione del Presidente del Consiglio Comunale n. 1/2020, la seduta si intende effettuata presso la sede del Comune . Il numero dei presenti è stato accertato mediante appello nominale e verifica oculare. Ciascuno dei presenti, su richiesta nominale del Presidente, conferma: a) che il collegamento internet assicura una qualità sufficiente per avere immediata percezione della presenza in remoto del partecipante, visionare gli eventuali atti della riunione, intervenire alla discussione e alla votazione simultanea e palese sugli argomenti all'ordine del giorno nonché per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti; b) di conoscere i contenuti della proposta che di seguito si riporta e dei documenti inerenti per averne ricevuto prima della riunione copia in formato non editabile.

Vengono designati scrutatori i consiglieri: Salerno – Scira - Vitale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge 8 giugno 1990, n.142, come recepita con L.R.11 dicembre 1991, n.48;

Vista la L.R. 3 dicembre 1991, n.44;

Vista la L.R. 5 luglio 1997, n.23;

Vista la L.R. 7 settembre 1998, n.23;

Vista l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto;

DATO ATTO che sulla predetta proposta di deliberazione:

- ▲ Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- ▲ Il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ai sensi dell'art.53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l'art. 1, comma 1, lett.1), della L.R. 48/91 modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000 hanno espresso i pareri di cui infra;

Il PRESIDENTE dà lettura del dispositivo della proposta di deliberazione. Invita il proponente a illustrare l'argomento.

Il SINDACO ricorda che nel 2001 è stata approvata una convenzione ventennale con la Ditta Sole spa del gruppo Enel per la gestione e manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica all'interno del territorio comunale, scaduta l'8.10.2021. Il Comune intende procedere al rifacimento della rete di illuminazione con interventi di adeguamento infrastrutturale ed efficientamento energetico con impianti di ultima generazione per i plessi scolastici di Tusa centro con la previsione di ulteriori prestazioni a carico del soggetto aggiudicatario riguardo il pagamento delle utenze elettriche dei plessi comunali. Rappresenta che Enel X srl, società a partecipazione totalmente pubblica, ha presentato un progetto di progetto finanzia di cui all'art. 183 comma 15 del codice degli appalti, che la Giunta Comunale ha dichiarato di pubblico interesse facendo riferimento anche a una relazione redatta dall'Energy manager che esprime la bontà del progetto proposto e che prevede altre prestazioni che potranno essere richieste in sede di bando. Il consiglio comunale è chiamato ad approvare la relazione di cui all'art. 34 comma 20 del D.L. 179/2012, da pubblicare sul sito internet del Comune, che darà il via alle procedure necessarie per l'individuazione del soggetto cui affidare il servizio. Precisa che in fase di gara il soggetto promotore, come previsto dalla legge, ha un diritto di prelazione. A seguito del nuovo affidamento il Comune andrà a pagare un canone di poco superiore a quello attuale a fronte dei benefici, cui accenna. Chiede il voto favorevole del Consiglio Comunale.

Il consigliere TITA, capogruppo di minoranza, chiesta e ottenuta la parola, rivolgendosi al Sindaco chiede se nelle prestazioni di efficientamento è inclusa la scuola elementare del Castello, se la stessa rimane tale o se si rimane sulla linea dell'ostello.

Il SINDACO, chiesta e ottenuta la parola, precisa che l'Amministrazione sulla linea dell'ostello non arretrerà mai. L'edificio sarà utilizzato per tutto quello di cui l'Amministrazione ha bisogno sotto il profilo socio-economico-accademico-culturale. Accenna alle diverse forme di utilizzo della struttura. Rassicura che se dovesse intervenire un aumento della natalità in un determinato anno la struttura tornerà ad essere utilizzata allo scopo originario.

Il consigliere TITA, chiesta e ottenuta la parola, condivide quanto detto dal Sindaco. Ritiene che in vista dell'obiettivo da conseguire sarebbe auspicabile un adeguamento della struttura con un progetto serio e con il cambio della destinazione d'uso.

Il SINDACO prende atto del suggerimento e precisa che fino ad oggi l'adeguamento è stato fatto in relazione alle esigenze dell'Amministrazione e in relazione ai tempi di utilizzo.

Il Vice Sindaco TUDISCA, chiesta e ottenuta la parola, precisa che i locali ubicati in via S. Antonino continuano ad avere la destinazione d'uso di plesso scolastico ma è noto a tutti i residenti del Comune, senza rivolgersi all'ufficio anagrafe, di comprendere il numero degli studenti che frequentano la scuola dell'infanzia, ex materna. Come è noto a tutti solo due classi vengono utilizzate per scuola materna, una per mensa e l'intero piano superiore è inutilizzato per attività didattica. Un'amministrazione lungimirante, avendo dei beni comunali che possono essere portati a reddito, di cui dopo spiegherà il significato, dà la possibilità ad alcune università che hanno dato lustro al Comune di Tusa, al sito archeologico di Alesa e all'intero comprensorio, di dare una dignitosa ospitalità della quale mai nessuno studente si è lamentato. Quasi ogni anno gli atenei convenzionati con il Comune fanno una selezione degli studenti per venire nella zona archeologica che sono sempre in numero maggiore dei posti disponibili presso il plesso scolastico di via S. Antonino. Precisa che quest'anno è stata richiesta una proroga della campagna di scavo. Se gli

ambienti non fossero ospitali non avremmo la fila dei ragazzi che vogliono venire a Tusa per scavare e per essere ospitati. Le convenzioni sono ancora in vigore e quella con i francesi rinnovata. Il 2 e il 3 dicembre si parlerà dell'esperienza positiva della zona archeologica presso l'Università di Amiens e presso la Sorbona a Parigi. Esprime il concetto di messa a reddito delle strutture. La presenza degli universitari a Tusa ha dato un risultato turistico, cui accenna, con una ricaduta economica per gli operatori locali. Si è portato alla luce il sito archeologico e si è valorizzato. Invita l'Amministrazione ad individuare altri immobili ove ospitare gli studenti. La compresenza degli studenti di diverse università al sito archeologico ha comportato uno scambio delle informazioni tra i vari atenei. Si deve pensare all'ospitalità degli studenti della prestigiosa università di Oxford che il prossimo anno saranno presenti al sito archeologico. Nelle scelte amministrative si deve essere lungimiranti anche per il progetto proposto da Enel X, che non è detto sia la Società aggiudicataria. Occorre anche una crescita dal punto di vista energetico. Si sofferma sul ruolo di consigliere comunale che oltre ad essere organo di controllo è anche propositivo. Tutt'insieme dobbiamo trasformare questo Consiglio in un organo propositivo.

Il consigliere TITA, capogruppo di minoranza, riottenuta la parola, condivide quanto affermato dal Vice Sindaco che si fa prendere dalla discussione. Se l'Amministrazione è per l'accoglienza invita a farla con criterio. Se serve, per attuare il cambio di destinazione d'uso dell'immobile, si possono togliere le pareti di cartongesso. Dichiaro il voto favorevole del gruppo "Uniti per Tusa".

Il consigliere PISCITELLO, capogruppo di maggioranza, chiesta e ottenuta la parola, dichiara che il gruppo "Alleanza per Tusa" esprime voto favorevole alla proposta.

Il PRESIDENTE, non avendo alcun altro chiesto di intervenire, mette ai voti la proposta di deliberazione che è approvata all'unanimità.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione, corredata dai prescritti pareri come per legge;

Uditi gli interventi;

Visto l'allegato parere favorevole espresso dal Revisore dei conti, giusto verbale n. 17 dell'11.10.2021, acquisito al protocollo comunale in pari data al n. 8330;

Visto l'esito dell'eseguita votazione, espressa per alzata di mano e verifica oculare;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile dell'Area Tecnica dall'oggetto: "Approvazione relazione ex art. 34, comma 20, 8 del d.l. 179/2012 convertito in legge 221/2012, per l'affidamento del servizio di pubblica illuminazione e realizzazione dei relativi investimenti".

PROPOSTA DI DELIBERA C.C. N° 45 DEL 30/9/2021

Il Proponente Sindaco

OGGETTO: Approvazione relazione ex art. 34, comma 20, del d.l. 179/2012 convertito in legge 221/2012, per l'affidamento del servizio di pubblica illuminazione e realizzazione dei relativi investimenti

Premesso che:

- ai sensi dell'art 1 del R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578, l'impianto e l'esercizio dell'illuminazione pubblica rientrano tra i "pubblici servizi".
- a tal proposito la Giurisprudenza ha confermato più volte la suddetta qualificazione affermando che "*il servizio di illuminazione delle strade ha carattere di servizio pubblico locale*" (cfr. Consiglio di Stato n. 8231/2010), considerandolo anche "servizio pubblico a rilevanza imprenditoriale" (cfr. Consiglio di Stato n. 348/2006);
- stante la suddetta qualificazione giuridica, il servizio di pubblica illuminazione soggiace alle regole previste per i servizi pubblici locali e la sua gestione deve essere affidata con procedure ad evidenza pubblica conformi al diritto comunitario ed al Codice dei contratti pubblici D.Lgs 50/2016;

Visto che

- con delibera di C.C. n. 22 del 08/08/2001 il Comune ha disposto l'affidamento a So.l.e. S.p.A. della concessione del servizio di gestione e manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica ricadenti all'interno del territorio comunale;
- che in esecuzione alla delibera di cui sopra, in data 08/10/2001 è stata stipulata, tra il Comune di Tusa e la SO.l.e.- Società Luce Elettrica S.p.A - Gruppo ENEL con sede legale in Roma, Via Tagliamento, 46 – Cod. Fiscale 02322600541, oggi denominata ENEL Sole s.r.l, Via Flaminia, 970 – 00189 Roma, Cod. Fiscale 02322600541 – P.Iva 05999811002, convenzione – rep. 32 - per la fornitura di servizi relativi agli impianti di illuminazione pubblica del comune;
- all'atto della convenzione So.l.e. S.p.A. era proprietaria di una parte degli impianti di illuminazione pubblica presenti nel territorio del Comune, quantificati in numero pari a 49 punti luce;
- all'atto della convenzione questo Comune risultava altresì proprietario della rimanente parte degli impianti di pubblica illuminazione presenti nel territorio, per un totale di 838 centri luminosi;
- l'articolo 2 della convenzione stipulata stabiliva in anni 20 (venti) la durata dell'affidamento delle attività previste che, alla luce della data di stipula, maturano *la data di scadenza al 08/10/2021*;
- ai sensi dell'art. 29 della convenzione stipulata si trasferiva a So.l.e. S.p.A la proprietà temporanea degli impianti con conseguente assunzione da parte di quest'ultima di responsabilità civile e penale, fermo restando che allo scadere del periodo pattuito verrà ceduta gratuitamente al Comune la proprietà degli impianti medesimi in condizioni di perfetta efficienza e di completa rispondenza alle norme tecniche e di legge vigenti all'atto del trasferimento di proprietà;

Visti gli articoli 8 e 9 del D.P.R 902/86 dai quali si evince che la volontà di avvalersi della facoltà di riscatto

dei servizi affidati in concessione deve risultare da una deliberazione del consiglio comunale;

Considerato che, essendo il contratto attualmente in essere prossimo alla scadenza, l'Ente, procederà:

- a) **ad acquisizione del titolo di proprietà mediante riscatto**, previa determinazione del valore degli impianti, dei 49 (quarantanove) punti luce di pubblica illuminazione di proprietà Enel SO.LE, mediante procedura svolta secondo quanto disposto dagli articoli da 8 a 14 del D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902;
- b) **ad affidamento ad unico soggetto**, tramite gara ad evidenza pubblica, della gestione degli impianti di illuminazione pubblica, comprensivo di fornitura di energia elettrica, realizzazione di interventi di adeguamento normativo ed efficientamento energetico e gestione delle utenze elettriche comunali.

Visto l'art. 34, comma 20 del D.L.179/2012 convertito in L. 221/2012 recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, pubblicato sulla G.U.245/2012, che prevede *"Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell' ente affidante, che da conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall' ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste"*,

Dato atto che è stata elaborata una relazione in ottemperanza alle sopra citate disposizioni, nella quale viene illustrata la sussistenza dei requisiti e le ragioni dell'affidamento del servizio di pubblica illuminazione;

Ritenuto che dall'esame dei dati e delle valutazioni contenuti nella suddetta relazione emerge la sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento per la forma degli affidamenti prescelti e per l'economicità della gestione dei servizi in questione;


Visto il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs.18/08/2000 n. 267e ss.mm.ii;

Vista la normativa vigente in materia e sopra richiamata;

PROPONE

- 1. di approvare l'allegata relazione** di conformità ai requisiti dell'ordinamento europeo e definizione degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, ai sensi dell'art.34, comma 20 del D.L.18/10/2012 n.179, convertito nella Legge 221/2012 che forma parte integrale e sostanziale della presente.
- 2. di dare mandato** alla Giunta Comunale ed al Responsabile dell'Area Tecnica, per quanto di rispettiva competenza, per l'adozione di tutti gli atti secondo la procedura prevista dagli articoli da 8 a 14 del D.P.R. 04/10/1986 n. 902;
- 3. di pubblicare** la medesima relazione nel sito internet dell'Ente in uno con la presente deliberazione.

Il Proponente





CITTA' DI TUSA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

AREA TECNICA – ASSETTO DEL TERRITORIO

Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta (ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34 comma 20)

Premesso che:

- il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221 recante:

«Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. » così testualmente recita:

"Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che da conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste. "

- l'art. 1 del R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578 "Approvazione del testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province" classifica l'impianto e l'esercizio dell'illuminazione pubblica tra i "pubblici servizi";

• anche la Giurisprudenza ha confermato più volte la suddetta qualificazione:
o considerandolo quale "*servizio pubblico a rilevanza imprenditoriale*" (Consiglio di Stato n. 348/2006);

o affermando che "*servizio di illuminazione delle strade ha carattere di servizio pubblico locale*" (Consiglio di Stato n. 8231/2010),

• per quanto sopra si riassume che il servizio di pubblica illuminazione si qualifica quale "*servizio pubblico locale di rilevanza economica*" e come tale rientrante nel suddetto dettato normativo;

Ciò premesso, si redige la presente relazione per illustrare quanto segue:

A. INFORMAZIONI DI SINTESI

OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO: Concessione per lo svolgimento del servizio di gestione integrata, compresa la fornitura di energia, adeguamento normativo ed efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica e degli impianti a servizio degli edifici mediante un contratto di rendimento energetico, ai sensi del D.Lgs 102/2014;

ENTE: Comune di Tusa, Via Alesina, 36 – 98079 Tusa (ME)

TIPO DI AFFIDAMENTO: Project-Financing, ai sensi dell'art. 183 comma 15- 19 e ss D.L.vo 50/2016;

MODALITÀ DI AFFIDAMENTO: Affidamento tramite gara ad evidenza pubblica previa determinazione del valore degli impianti di proprietà Enel Sole, e successiva acquisizione del titolo di proprietà mediante riscatto

DURATA DEL CONTRATTO: 20 anni

TIPO DI AFFIDAMENTO: La relazione riguarda un nuovo affidamento (ex D.L. 179/2012 art. 34 comma 20).

TERRITORIO INTERESSATO DAL SERVIZIO: il servizio oggetto dell'affidamento interessa esclusivamente il territorio del Comune di Tusa

SOGGETTO RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE

NOMINATIVO Dott. Ing Levanto Giuseppa - Responsabile Area Tecnica

ENTE DI RIFERIMENTO Comune di Tusa

AREA/SERVIZIO Area Tecnica

B. INQUADRAMENTO NORMATIVO ED OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

Come riportato in premessa, ai sensi dell'art. 1 del R.D. 2578/1925, l'impianto e l'esercizio dell'illuminazione pubblica rientrano tra i "pubblici servizi". Da tale qualificazione giuridica deriva l'applicazione delle norme generali in tema di servizi pubblici locali.

La disciplina relativa ai servizi pubblici locali, Legge 103/1903 sulle municipalizzazioni, integrata con il R.D. n. 2578/1925, delineavano una gestione di tipo pubblicistico di tali servizi.

Il primo intervento di riforma organica è intervenuto con Legge n. 142/1990, il quale, nel modificare il sistema delle c.d. aziende municipalizzate, ha introdotto il tema della privatizzazione dei servizi locali e, successivamente, la Legge n. 127/1997 (Bassanini bis) ha previsto un ulteriore tentativo di apertura dei servizi pubblici locali al "mercato", attraverso la previsione di agevolazioni fiscali per la trasformazione delle aziende speciali in società per azioni.

Tutte le diverse soluzioni normative elaborate sono quindi confluite nel TUEL agli artt. 112 e ss. del D.Lgs. n. 267/2000

- che si poneva l'obiettivo di regolamentare in modo generale la disciplina dei servizi pubblici locali.

Di particolare rilevanza ai fini della presente relazione è la disposizione dell'art. 113 secondo comma del TUEL secondo cui "gli enti locali non possono cedere la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinati all'esercizio dei servizi pubblici di cui al comma I, salvo quanto stabilito dal comma 13.

Infine, elemento normativo di notevole importanza è rappresentato dal recepimento della normativa comunitaria con l'art. 23- bis del D.L. n. 112/2008, al quale ha fatto seguito il Regolamento attuativo n. 168/2010 che sinteticamente prevedeva:

- a) l'affidamento del servizio pubblico locale, in via ordinaria, mediante procedure competitive ad evidenza pubblica;
- b) l'affidamento della gestione del servizio pubblico locale in favore di società miste il cui socio privato sia scelto mediante procedure competitive ed evidenza pubblica;
- e) l'affidamento diretto, ossia in house providing, nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria.

Tale disciplina (regolamento compreso) è stata abrogata a seguito del Referendum popolare del 12 e 13 giugno 2011, per effetto del D.P.R. 18 luglio 2011, n. 113 (proclama dell'esito referendario). In seguito all'esito referendario il legislatore ha approvato gli artt. 3-bis e 4 del D.L. n. 138/2011, convertito in Legge n. 148/2011 e successivamente modificato prima dalla Legge n. 183/2011 (c.d. legge di Stabilità 2012), poi dal D.L. n. 1/2012 (c.d. Cresci-Italia), convertito in Legge n. 27/2012 ed, in ultimo, dal D.L. n. 83/2012.

Tale ultima disciplina è stata abrogata per effetto della sentenza della Corte Costituzionale del 20 luglio 2012, n. 199 che ha pronunciato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 del D.L. n. 138/2011 per violazione del divieto di ripristino della normativa abrogata dalla volontà popolare.

Allo stato attuale, alla luce delle evoluzioni qui succintamente richiamate, trova quindi applicazione immediata l'ordinamento comunitario, già introdotto con l'art. 23 bis del D.L. 112/2008.

Quanto sopra porta a ritenere che l'affidamento di servizi pubblici locali di rilevanza economica possa avvenire secondo tre diversi modelli cui corrispondono altrettante soluzioni organizzative e gestionali:

- 1) tramite conferimento in favore di imprenditori o di società individuati mediante procedure ad evidenza pubblica
- 2) tramite affidamento a società a capitale misto pubblico privato, il cui partner privato sia individuato a seguito di gara ad evidenza pubblica c.d. a doppio oggetto;
- 3) tramite affidamento diretto a società a totale capitale pubblico corrispondente al modello c.d. in-house providing;

Dispositivi giurisprudenziali

- T.A.R. Lombardia Brescia sez. II, 13/11/2013, n.951;
- T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Seni., 11/06/2013, n.588;
- T.A.R. Campania 11/04/2013 n.1925)

hanno precisato che:

"L'ordinamento nazionale non indica un modello preferibile - ossia non predilige né il modello "in house" né la piena espansione della concorrenza nel mercato e per il mercato e neppure il partenariato pubblico privato - ma rinvia alla scelta concreta del singolo ente affidante.

In definitiva, si profila una maggiore autonomia degli enti locali nella direzione da intraprendere.

La scelta tra i differenti modelli va effettuata tenendo conto della concreta situazione di fatto, nel rispetto dei criteri introdotti dall'art. 34, comma 20 del D.L. 179/2012 ossia: la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e l'adeguata informazione alla collettività di riferimento.

Detti obiettivi devono necessariamente essere correlati al preminente interesse dell'utente del servizio a godere del miglior servizio possibile alle condizioni più convenienti (...)"

Il D.L. 18 ottobre 2012, n.179 ("Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese" convertito con legge n.221/2012) in otto commi reca la nuova disciplina in materia di servizi pubblici di rilevanza economica.

Il comma 20 dell'art. 34 D.L. 179/2012 dispone che

"Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che da conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste"

Ai fini dell'affidamento è quindi prevista la preliminare pubblicazione della presente relazione la quale deve indicare in particolare:

- le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma dell'affidamento prescelto,

- la definizione dei contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.

C. ENTE AFFIDANTE E VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALL'ORDINAMENTO COMUNITARIO

Il Comune di TUSA si propone di affidare il servizio inerente la gestione, l'esercizio e la manutenzione ordinaria e programmata degli impianti di illuminazione pubblica delle aree comunali **ad un unico operatore economico.**

D. DESCRIZIONE DEGLI AFFIDAMENTI IN CORSO

La consistenza degli impianti di illuminazione pubblica nel territorio comunale è la seguente:

- Punti luce IP totali 1246 di cui 49 di proprietà Enel So.Le e 1.197 di proprietà comunale.
- Quadri elettrici IP totali 14 interamente di proprietà comunale.

Gli impianti di illuminazione pubblica sono attualmente gestiti da terzi in virtù di convenzione stipulata in data 8/10/2001 in esecuzione alla delibera di C.C. n° 22 del 08/08/2001.

Il contratto, di durata ventennale, stipulato con la SO.L.E. SpA., è in scadenza in data 08/10/ 2021. Ai sensi dell'art. 29 della convenzione stipulata si trasferiva a So.l.e. S.p.A la proprietà temporanea degli impianti con conseguente assunzione da parte di quest'ultima di responsabilità civile e penale, fermo restando che allo scadere del periodo pattuito verrà ceduta gratuitamente al Comune la proprietà degli impianti medesimi in condizioni di perfetta efficienza e di completa rispondenza alle norme tecniche e di legge vigenti all'atto del trasferimento di proprietà;

E. DESCRIZIONE DEL NUOVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE

L'Amministrazione comunale, considerato che il contratto attualmente in essere è prossimo alla scadenza, intende quindi procedere in ordine:

- a) **ad acquisizione del titolo di proprietà mediante riscatto**, previa determinazione del valore degli impianti, dei 49 (quarantanove) punti luce di pubblica illuminazione di proprietà Enel SO.LE;
- b) a seguito di procedura svolta secondo quanto disposto dagli articoli da 8 a 14 del D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902;
- c) **ad affidamento ad unico soggetto**, tramite gara ad evidenza pubblica, della gestione degli impianti di illuminazione pubblica, comprensivo di fornitura di energia elettrica, realizzazione di interventi di adeguamento normativo ed efficientamento energetico e gestione delle utenze elettriche comunali.
- d) Ad oggi è stata inoltrata, da parte del costituendo RTI composto da Enel Sole S.r.l., in qualità di Mandataria Capogruppo ed Enel.Si S.r.l. in qualità di mandante, **proposta di finanza di progetto, ai sensi dell'art. 183 comma 15-19 e ss. e art. 179, comma 3 del D.Lgs. 50/2016**, per l'affidamento della Concessione per lo svolgimento del servizio di gestione integrata, compresa la fornitura di energia, adeguamento normativo ed efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica e degli impianti a servizio degli edifici mediante un contratto di rendimento energetico, ai sensi del D.Lgs 102/2014;

A tale proposta è stato dato seguito con delibera G.M. n. 17 del 08/02/2021 con la quale è stato deliberato, tra l'altro:

- **la sussistenza della fattibilità della proposta**, per l'affidamento della concessione del servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica, comprensivo di fornitura di energia elettrica, realizzazione di interventi di adeguamento normativo ed efficientamento energetico e gestione delle utenze elettriche comunali;
- **la dichiarazione di pubblico interesse della proposta;**
- **la dichiarazione** del costituendo RTI composto da **Enel Sole S.r.L.**, in qualità di Mandataria Capogruppo ed **Enel. X Italia S.r.l** (mandante), quale "**promotore**" ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. 19.04.2016, n.50 e s.m.i. ferma la necessità, pena decadenza, di adeguamento del progetto

presentato alle eventuali modifiche richieste dall'Amministrazione in sede di approvazione dello stesso ai sensi della normativa vigente.

- **la necessità di disporre l'inserimento nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021-2023 del progetto approvato;**
- **l'affidamento al Responsabile dell'Area Tecnica dell'avvio delle procedure necessarie per l'approvazione del progetto ai sensi della normativa vigente;**
- **la presa d'atto che la dichiarazione di pubblico interesse della proposta presentata non instaura alcun rapporto suscettibile di fondare una responsabilità pre-contrattuale, ne impone a questo Ente di dare corso alla procedura di finanza di progetto stante che nella materia di che trattasi dovrà determinarsi il Consiglio Comunale;**

F. RAGIONI SPECIFICHE DELL'AFFIDAMENTO E SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALL'ORDINAMENTO EUROPEO

Il Comune di Tusa, nell'esercizio della propria autonomia costituzionalmente garantita e delle prerogative che ne derivano, ritiene che l'affidamento del servizio di gestione degli impianti di pubblica illuminazione e la realizzazione dei relativi investimenti, debba effettuarsi mediante procedura ad evidenza pubblica e con le modalità previste dal D.lgs. 50/2016, nel rispetto dei principi comunitari di efficienza, di efficacia ed economicità dell'azione, di imparzialità, di trasparenza, di non discriminazione, di parità di trattamento, di proporzionalità, di adeguata pubblicità e di mutuo riconoscimento.

Tale scelta deriva dalla considerazione che il servizio di pubblica illuminazione costituisce, infatti, un'attività di pubblico interesse e presenta alcune peculiarità:

- **in primo luogo deve essere un servizio continuo e conforme alle normative di settore**, al fine della tutela della salute pubblica e dell'ambiente, indipendentemente dalla volontà di fruirla dei singoli cittadini. Per quanto sopra è necessario garantire ai cittadini che il servizio sia disponibile e fruibile da tutti nella stessa misura e non è possibile interromperlo. Pertanto, è necessario che il servizio de quo sia affidato ad un unico gestore in grado di fornire prestazioni di elevato livello qualitativo, in particolare avendo riguardo a quanto sopra detto e che sia in grado di effettuare interventi di riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione diretti a "mettere a norma" i medesimi e renderli conformi alle normative vigenti del settore, avendo, quindi, riguardo alla salute pubblica, alla sicurezza pubblica ed al risparmio energetico.

- **in secondo luogo**, con riferimento alla impossibilità di interruzione del servizio, l'Amministrazione provvederà, ove l'individuazione del nuovo soggetto gestore dovesse protrarsi oltre la scadenza dell'attuale convenzione, a prorogare l'attuale contratto in essere al fine di garantire il servizio e la tutela della sicurezza pubblica, come previsto dalla vigente normativa.

Ciò posto, è dichiarata evidenza che sussistono specifiche e motivate ragioni, connesse alla necessità di garantire il conseguimento degli obiettivi di interesse pubblico di cui sopra, per la ricerca sul mercato di operatori in grado di svolgere il servizio di gestione della pubblica illuminazione.

G. CONTENUTI SPECIFICI DEGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E SERVIZIO UNIVERSALE E LE COMPENSAZIONI ECONOMICHE

Stante il riferimento contenuto nell'art. 34, comma 20 del D.L. 179/2012, agli "obblighi di servizio pubblico e universale", si rende necessario individuare il significato di tali termini ed i correlati obblighi ivi sottesi.

Il servizio pubblico può essere definito come un'attività di interesse generale assunta dal soggetto pubblico (titolare del servizio medesimo), che la gestisce direttamente ovvero indirettamente tramite un soggetto privato, mentre il servizio universale può essere definito in considerazione degli effetti perseguiti, volti a garantire un determinato servizio di qualità ad un prezzo accessibile. In particolare, l'Unione Europea intende il servizio universale come "l'insieme minimo di servizi di qualità specifica cui tutti gli utenti finali hanno accesso a prezzo abbordabile tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, senza distorsioni di concorrenza".

H. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO - SPECIFICI OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO PER IL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IN PARTICOLARE GLI OBBLIGHI DEL COMUNE DI TUSA


La tutela della salute e dell'ambiente, strettamente legate alle politiche ambientali che l'amministrazione deve perseguire, giustificano interventi di regolamentazione da parte dell'ente concedente ed è, quindi, necessario che il soggetto gestore del servizio si obblighi, attraverso la stipulazione del contratto di servizio, a garantire determinati standard qualitativi e quantitativi a beneficio dell'utenza.

Sotto il profilo dell'individuazione dei contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico ed universale è opportuno evidenziare che, atteso il superiore interesse pubblico alla salute ed alla tutela dell'ambiente, riconosciuti a livello costituzionale, l'ente locale competente non possa esimersi dall'imporre specifici obblighi di servizio pubblico nel campo della pubblica illuminazione. In particolare,

- obblighi volti a garantire che i relativi servizi siano prestati in modo ininterrotto (continuità),
- a favore di tutti gli utenti e su tutto il territorio interessato (universalità),
- a prezzi uniformi ed a condizioni di qualità simili, indipendentemente dalle circostanze particolari e dal grado di redditività economica di ciascuna singola operazione (parità),
- obblighi legati alla trasparenza ed al carattere economicamente accessibile del servizio.

In conclusione, il Comune di TUSA, provvederà, con procedure ad evidenza pubblica, alla individuazione di un unico soggetto per la gestione degli impianti di pubblica illuminazione mediante affidamento in project financing, così come previsto dall'art. 183 del D.Lgs.vo 50/2016, previa acquisizione del titolo di proprietà mediante riscatto dei 49 (quarantanove) punti luce di proprietà Enel SO.LE, previa determinazione del valore degli impianti medesimi effettuata secondo la procedura prevista dai disposti degli articoli da 8 a 14 del D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECN



COMUNE DI TUSA
Città Metropolitana di Messina

Revisore Unico

11.10.2021

COMUNE DI TUSA
(MESSINA)
11 OTT. 2021
PROT N. **8330**

**Al Responsabile della Direzione
Economica/Finanziaria**

Al Presidente del Consiglio Comunale

e p.c. Al Sindaco

Al Segretario Generale

All'Assessore al Bilancio

Proposta N. 11.10.2021

La presente per

trasmettere in allegato

copia della documentazione indicata in oggetto.

Ringraziando e vs. disposizione, si resta in attesa di ricevere i più cordiali saluti.

Il Revisore Unico dei Conti

(Dott. Giuseppe E. ANO)
[Handwritten Signature]

COMUNE DI TUSA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Il Revisione Unico

VERBALE DEL 11/10/2021

OGGETTO: VERBALE DI REVISIONE
sulla proposta di deliberazione per il bilancio consuntivo 2020 del 20/09/2021 emessa dal Consiglio Metropolitan di Tusa in data 11/09/2021, connessa al D.L. 179/2012 convertito in legge 138/2012, per l'adempimento del servizio di pubblica amministrazione e realizzazione dei relativi investimenti.
Legge di base della 292 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

L'Organo di revisione,

- ha visto la nota n. 104 del 09/10/2021 di cui è in possesso;
- ha visto la proposta di delibera in oggetto;
- ha visto l'approvazione del bilancio consuntivo;
- ha visto il parere amministrativo di natura tecnica espresso, in data 28/09/2021, del responsabile servizio Tecnico Ing. Luciano Gallego;
- ha visto il parere amministrativo di natura contabile e finanziaria espresso, in data 28/09/2021, del responsabile Bilancio Contabile Ing. Mario Antonino;

ha approvato la presente proposta di bilancio con allegato.

Il Revisione Unico del Conti

Dot. Giuseppe Stamp

PARERI PREVENTIVI

ai sensi dell'art.53 della Legge 8 Giugno 1990, n.142 recepito dalla L.R. 11 Dicembre 1991, n.48 e s.m.i. e attestazione della copertura finanziaria

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 45 DEL 30/09/2021

OGGETTO: Approvazione relazione ex art. 34, comma 20, del d.l. 179/2012 convertito in legge 221/2012, per l'affidamento del servizio di pubblica illuminazione e realizzazione dei relativi investimenti

La sottoscritta Ing. Levanto Giuseppa, Responsabile dell'Area Tecnica, esprime parere Favorevole, in ordine alla regolarità tecnica.

Data, 28/09/2021

Il Responsabile dell'Area Tecnica

La sottoscritta Rag. Alfieri Antonietta, Responsabile dell'Area Contabile, ai sensi del regolamento comunale sui controlli interni, ATTESTA, che l'approvazione del presente provvedimento, comporta (ovvero) non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente. Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE.

Data, 28/09/2021

Il Responsabile dell'Area Contabile

Si attesta, ai sensi dell'art. 55 comma 5 della Legge n. 142/1990, come recepito con L.R. n. 48/91 e ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000:

Data, _____

Il Responsabile dell'Area Contabile

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

IL PRESIDENTE
F.to Barbera

Il Consigliere Anziano
F.to Scira

Il Segretario Comunale
F.to Testagrossa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è copia conforme all'originale ^{se ne} ~~che~~ pubblicata all'Albo Pretorio il 14 OTT. 2021

Dalla Residenza Comunale, li 13 OTT. 2021



Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Anna A. Testagrossa)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- è stata resa immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 3/12/1991 n. 44;
- è divenuta esecutiva il _____ decorsi dieci giorni dalla relativa pubblicazione all'albo pretorio, ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 13/12/1991 n. 44;

Dalla Residenza Comunale, li _____

Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Anna A. Testagrossa)

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi

dal _____ al _____ come previsto dall'art.11 L.R. n.44/91,

giusta attestazione del messo comunale.

Dalla Residenza Comunale, li _____

Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Anna A. Tesagrossa)
